

PROCURA GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di TORINO

Prof. 2797/SP/2022

Ufficio del Procuratore Generale

Oggetto: Disposizioni organizzative e di controllo sanitario per la prevenzione del contagio da SARS-COV19, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 24 marzo 2022 n. 24.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IL PROCURATORE GENERALE

d'intesa con il Dirigente amministrativo;

visto il D.L. 24 marzo 2022, n.24 — "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"- (pubblicato nella G.U. Serie generale n.70 del 24-3-2022 e in vigore dal 25 marzo) e le modifiche ivi previste in materia di utilizzo della certificazione green pass e di altre misure legate al superamento dello stato di emergenza;

ritenuto necessario impartire le disposizioni ed indicazioni che seguono sulle modalità dei controlli delle certificazioni verdi covid-19 e sulle misure da adottare per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da covid-19, a parziale modifica ed integrazione dei precedenti provvedimenti, sempre salve le eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con ulteriori disposizioni normative/regolamentari o con provvedimenti dell'Autorità sanitaria.

PREMESSA

Appare utile ed opportuno svolgere una panoramica della normativa e delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria e di connesse previsioni in materia di attività lavorativa, status, assenza dall'attività lavorativa.

Quali misure di prevenzione ritenute comunque opportune, si conferma l'utilizzo delle mascherine a

protezione delle vie respiratorie (come meglio specificato oltre, al punto 9), del gel disinfettante per le mani e dei prodotti disinfettanti per le superfici di lavoro, da utilizzarsi a cura di ciascun dipendente.

Il presente provvedimento viene inviato —tra gli altri- a RSPP e Medico competente della Procura Generale, per le osservazioni che riterranno eventualmente opportune, anche al fine di eventuale integrazione e/o migliore precisazione delle misure indicate per la prevenzione della diffusione del virus covid-19.

1 - CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Il Decreto Legge, n. 221 del 24 dicembre 2021 aveva prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19 fino al 31 marzo 2022.

Lo stato di emergenza NON è stato prorogato e il D.L. 24/2022 ha dettato disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, evidenziando, comunque, che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi del virus covid-19.

2 - OBBLIGO VACCINALE PER GLI ULTRACINQUANTENNI

Permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età¹ (art.8 DL 24/2022).

1-Si ricorda che l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia: si veda la circolare 4 agosto 2021, n.35309; il termine di validità dei certificati di esenzione è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2022, con circolare Ministero Salute n.59069 del 23 dicembre 2021.

3 - ACCESSO ALLA SEDE GIUDIZIARIA DI LAVORATORI, MAGISTRATI, GIUDICI POPOLARI, DIFENSORI E AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GREEN PASS BASE:

<u>Dal 1º al 30 aprile 2022</u> i lavoratori che accedono alle sedi giudiziarie (dipendenti degli Uffici a tempo indeterminato e determinato, lavoratori dipendenti di altri datori di lavoro, anche privati, ad es. Dipendenti addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, ecc.; anche lavoratori non dipendenti,

come ad es. docenti di corsi di formazione, progettisti, impiantisti, ecc.; volontari, polizia giudiziaria), compresi gli over 50 possono accede al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono il green pass base o rafforzato (da vaccinazione, guarigione o test).

Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro ai "lavoratori" sono assimilati i Tirocinanti, i Borsisti, gli Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uffici (come da previsione del D.Lvo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

La disposizione, infatti, si applica sia ai <u>"lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro "</u> (comma 2 dell'art. 4-quinquies del DL 44/2021), sia ai <u>"lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro".</u>

Per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso del green pass base è effettuata dai "datori di lavoro pubblici" presso i cui Uffici tali lavoratori accedano (e naturalmente anche dai rispettivi datori di lavoro: ad esempio gli addetti alle pulizie).

Analogamente si applicano fino al 30 aprile 2022 le disposizioni di cui all' *art. 9- sexies* del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 -convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 <u>e come modificato dall'art. 6, comma 7, del D.L. 24/2022-</u> riguardanti l'accesso <u>con green pass base</u> agli Uffici giudiziari da parte di <u>magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.</u>

NON è più richiesta l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedano agli Uffici pubblici (art. 6 D.L. 24/2022, comma 2, che ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del D.L. 52/2021), ivi compresi i testimoni e le parti del processo (anche quando accedano agli Uffici giudiziari non per partecipare all'udienza, ma ad esempio- per chiedere informazioni o depositare atti).

Rimane ferma la disposizione prevista dal citato art. 9-sexies del D.L. 52/2021, comma 8-bis: l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

E' opportuno evidenziare che, in caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni o ad altri eventi comunque denominati, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 24/2022, dal 1° al 30 aprile 2022 i soggetti debbano possedere ed esibire il *green pass rafforzato*.

4 - VERIFICHE DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19:

Le verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei "green pass".

Ai "lavoratori" sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il green pass base e agli altri soggetti ai quali venga richiesto il green pass base o rafforzato (si veda sopra, punto 3) è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro qualora non possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione.

Gli Addetti alla Vigilanza, pertanto, non consentiranno l'accesso alla sede alle persone che non risultino in regola rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Gli Addetti alla Vigilanza non richiederanno più la compilazione all'ingresso dei moduli per la c.d. "Autodichiarazione", mentre fino al 30 aprile 2022 verrà mantenuta la misurazione della temperatura.

<u>5 - LAVORATORI CHE COMUNICHINO DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O CHE RISULTINO PRIVI DELLA STESSA AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO</u>

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori senza green pass base non possono comunque accedere alla sede di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (art. 9-quinquies e 9-sexies del D.L. 52/2021, come modificato dall'art. 6, comma 6 del D.L. 24/2022).

E' appena il caso di evidenziare che, sulla base delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 "non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19."

6 - VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO. ART. 20 DEL D. LVO 9 APRILE 2008 N.81

I lavoratori hanno comunque l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Ivo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020— "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali" e nel D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, (compresi i magistrati) derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Per i lavoratori la scadenza della validità' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'orario di lavoro giornaliero previsto.

7 - MISURE DI ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA. AUTOTESTING AUTOTESTING: AVVIO IMMEDIATO DELL'ISOLAMENTO COL TEST RAPIDO FATTO IN PROPRIO.

Per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio: in caso di esito positivo c'è la possibilità di registrare su un apposito portale della **Regione Piemonte** i risultati dell'autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di appartenenza via mail (alla peo della Segreteria del Personale per garantire la riservatezza), con allegata copia dell'esito del tampone.

Possono ricorrere a questa opportunità coloro che rientrino nelle seguenti casistiche:

- -avere già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione;
- avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
- nel caso di minori, essere associati al FSE del genitore.

ISOLAMENTO per soggetti positivi — rivolgersi al Medico curante

L'art. 4 del D.L. 24/2022 ha inserito l'art. 10-ter nel D.L. 52/2021 e quindi "a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al sars-coV-2, fino all'accertamento della guarigione".

AUTOSORVEGLIANZA in caso di contatto stretto con soggetto positivo al covid-19

Il sopra citato art. 10-ter prevede che -a decorrere dal 1° aprile 2022- in caso di contatto stretto² con soggetti confermati positivi al covid-19 si applichi il regime dell'autosorveglianza: obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla eventuale, prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Il D.L. 24/2022 prevede che le modalità attuative delle previsioni sopra riportate siano definite con circolare del Ministero della Salute.

Rientra nelle ipotesi di "contatto stretto" (o "ad alto rischio") la persona:

- convivente con caso covid;
- che ha avuto un contatto fisico diretto (es. stretta di mano, abbraccio) oppure un contatto non protetto con secrezioni di caso covid (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- che ha avuto contatto diretto a distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti con caso covid;
- che si è trovata in ambiente chiuso e senza protezione con caso covid;
- che ha viaggiato in aereo, treno, autobus o altro mezzo di trasporto, seduta entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a caso covid.

8 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE; LAVORATORI E <u>UTENTI.</u>

L'art. 5 del D.L. 24/2022 ha aggiunto l'art. 10-quater nel D.L. 52/2021 che prevede i casi nei quali è obbligatorio, fino al 30 aprile 2022, l'uso delle mascherine FFP2. Inoltre, il comma 8 del citato art. 5 prevede che (sempre fino al 30 aprile 2022) per i lavoratori "sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, le mascherine chirurgiche".

Per migliore chiarezza:

L'art 5 dl 24/22 modifica il <u>decreto-legge</u> **22** aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 17 giugno 2021, n. 87</u>, disponendo tra l'altro i casi in cui le FFP2 si <u>devono usare</u> (ma i tribunali non sono compresi) e i casi in cui si devono usare le altre mascherine: la norma infatti dispone

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Questo superiore Ufficio ritiene più appropriato che, al fine di una maggior tutela della salute dei lavoratori, fino al 30 aprile 2022 i soggetti interessati (Magistrati del Distretto e personale amministrativo di questo Ufficio) indossino possibilmente le mascherine FFP2. La suddetta considerazione tiene conto dell'altalenante procedere della diffusione del virus e della variabilità dei contagi negli Uffici: circostanza di evidente ed indiscutibile ragionevolezza dettata dall'esigenza di tutela del bene superiore e generale della salute, costituzionalmente garantito.

Comunque, si tratta di mera raccomandazione, poiché la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le mascherine c.d. "chirurgiche". Ricordando, però, che quest'ultima tipologia di protezione "protegge" il terzo ma non impedisce il contagio del soggetto che la indossa.

In ogni caso, considerato che il comma 2 del citato art. 10-quater prevede che "fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie", si potranno utilizzare mascherine chirurgiche.

SINTESI E DISPOSIZIONI FINALI:

L'articolo 9 sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (c.d. green pass- base), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano <u>esentati</u> da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli aliti difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il **decreto-legge** 7 **gennaio 2022, n. 1** entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da pare di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma I lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del d.l. 52/2021, <u>inserendo</u> tra coloro <u>cui è fatto obbligo di</u>

possedere ed esibire su richiesta la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre al n. 2), ha confermato l'esenzione per -"i testimoni e le altre parti del processo".

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1º febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di green pass base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti di anzi indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato entranei all'amministrazione della giustizia) sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del c.d. green pass rafforzato, o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e C-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale.

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina.

Senonchè il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni: innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 quinqiues e 9 sexies del decreto

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorati, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base é stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7).

Risultano invece abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio --ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (rectius: mascherine chirurgiche).

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

Ricapitolando, sino al 30 aprile 2022;

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolati, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatici, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria,i difensori, i consulenti, i periti e gli ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base
- i testimoni c le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass
- non e più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2.

E' PRORORAGATA, PER I MAGISTRATI DEL DISTRETTO, PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA PROCURA GENERALE, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA -DELLE SEZIONI DI PG, AGGREGATI, DISTACCATI ECC, PER LE ALTRE CATEGORIE DI PERSONE, LA CUI COMPETENZA FA RIFERIMENTO AL PROCURATORE GENERALE, PER GLI AVVOCATI, I NOTAI, I DOTTORI COMMERCIALISTI – LA VALIDITA' DEI C.D. "LASCIAPASSARE" CON EFFICACIA E VALIDITA' DEGLI STESSI FINO AL 30 APRILE 2022, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE RILASCIO. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DI SCADENZA NELL'ARCO DEL PERIODO 1° APRILE – 30 APRILE 2022 O DI REVOCA DEL GREEN PASS.

NON E' PREVISTA E RICHIESTA -PER LE CATEGORIE RESIDUE- LA COMPILAZIONE E CONSEGA DELL'AUTODICHIARAZIONE.

E' CONFERMATA LA DISPOSIZIONE IN ORDINE AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA SINO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2022

E' SEMPRE IN VIGORE L'OBBLIGO DI DICHIARARE CONDIZIONI DI SALUTE INCOMPATIBILI CON L'ACCESSO AGLI EDIFICI GIUDIZIARI.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

Presidente della Corte di Appello

Presidente dei Tribunali del Distretto (compreso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza

Procuratori della Repubblica del Distretto.

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino e Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza;

Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato;

R.S.P.P. e Medico competente della Procura Generale; Magistrati e Personale amministrativo della Procura Generale.

Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti; 00.SS., R.S.U., R.L.S.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Procura Generale.

Torino, 31.03.2022

Il Procuratore Generale Francesco Anrido SAL UZZO